

## IL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” IN GAZZETTA UFFICIALE

*Sintesi su alcune misure riguardanti le scuole, le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici.*

### DOCUMENTO

In nottata è stato pubblicato in G.U. n. 70 del 17/3/2020 (serie generale) il D.L. 17/3/2020 n. 18 concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il testo legislativo si compone di 127 articoli e alcuni di essi riguardano le scuole, le amministrazioni pubbliche (scuole comprese) e i dipendenti del settore pubblico.

Di seguito, con riserva di integrazioni e approfondimenti, gli articoli che riteniamo di maggiore e più diretto interesse:

- **l'art. 24** estende i permessi retribuiti della L.104/1992 (art. 33 c. 3) da 3 a 15 giornate per i mesi di marzo e aprile 2020;
- **l'art. 25** interviene su congedo e indennità dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico;
- **l'art. 39** introduce una specifica disciplina per il lavoro agile, fino al 30/4/2020, riguardante i lavoratori disabili (art. 3 c.3 L.104/92);
- **l'art. 63** introduce un premio di 100 € per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 40.000 €, per il mese di marzo 2020;
- **l'art. 73** disciplina le modalità in videoconferenza delle riunioni degli organi collegiali, ma le scuole non sono espressamente indicate;
- **l'art. 75** interviene su acquisti semplificati di sistemi informativi;
- **l'art. 77** si occupa di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
- **l'art. 87** dispone in materia di **lavoro agile** nelle amministrazioni pubbliche (scuole comprese) e **procedure concorsuali**.

**Il lavoro agile è “obbligatorio”, salvo eccezioni per attività indifferibili che richiedono la presenza fisica sul luogo di lavoro (nelle scuole queste attività sono limitatissime).**

Si prescinde da accordi individuali e obblighi informativi. Si possono usare anche gli strumenti del singolo dipendente. Nell'impossibilità di lavoro agile (da dimostrare) si ricorre a ferie pregresse, congedi, banca

delle ore, rotazione ecc. ecc. Da ultimo si possono motivatamente esentare i dipendenti dal servizio e si stabilisce che il periodo di esenzione è servizio a tutti gli effetti.

**Dopo queste chiare disposizioni non vi sono più alibi per trattenere fisicamente in servizio (salvo rare eccezioni) il personale Ata delle scuole e lo stesso Dirigente scolastico.**

**Le procedure concorsuali, anche qui salvo specifiche e indicate eccezioni, sono sospese per 60 giorni.**

In queste condizioni sarà **difficile completare il concorso per assumere 2004 Dsga**. Chiediamo al Ministero di **valutare la possibilità di provvedere alle prove orali con modalità telematiche**.

- **l'art. 103** contiene la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, compresi quelli disciplinari (comma 5);
- **l'art. 104** proroga i termini di validità dei documenti di riconoscimento in scadenza al 31/8/2020;
- **l'art. 120** presenta diverse disposizioni riguardanti le scuole in materia di acquisto di piattaforme didattiche a distanza. I finanziamenti saranno ripartiti con decreto ministeriale. Nelle scuole del primo ciclo si autorizza la sottoscrizione di contratti con Assistenti Tecnici sino al 30/6/2020 (1000 unità). Finalmente si apre una "breccia" per la presenza degli assistenti tecnici nelle scuole del 1° ciclo. Ci auguriamo che questa misura diventi ordinaria e non solo emergenziale.
- **l'art. 121** prevede misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari ed anche per il personale Ata.

È indubbio che il Governo ha prodotto uno **sforzò rilevante** sul **piano normativo e finanziario**. Di ciò si deve dare atto all'esecutivo ed anche alle forze politiche di opposizione che hanno fornito importanti contributi.

**Su alcuni aspetti il Ministero dell'Istruzione dovrà fornire urgenti e indispensabili chiarimenti ed indicazioni operative.**

Li 18/3/2020

Il Presidente  
Giorgio Germani

#### **INTEGRAZIONE:**

- **L'art. 88** interviene sul rimborso contratti di soggiorno e risoluzione contratti di acquisto. La norma può riguardare le scuole con riferimento ai viaggi di istruzione e visite comunque denominate.